CONTRATTO	
per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e l'esecuzione	
lavori relativi alla realizzazione della nuova Caserma dell'Arma dei	
Carabinieri di Visso (MC) – MCB0367 - CIG 9823069CF7 - CUP	
G63I18000100001.	
TRA	
- il dott. Cristian Toretta, in qualità di Direttore della Direzione Regionale	
Marche dell'Agenzia del Demanio (di seguito anche "Direzione Regionale"	
o semplicemente "D.R."), nato a Rho il 01/02/1973, c.f.:	
TRRCST3B01H264P, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata	
della DR, munito dei necessari poteri ai sensi del Regolamento di	
amministrazione e contabilità dell'Agenzia del Demanio in data 12 ottobre	
2021 (approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 26	
novembre 2021) e dei relativi provvedimenti attuativi, interviene non in	
proprio ma per l'Agenzia del Demanio, codice fiscale 06340981007, con	
sede centrale in Roma alla via Barberini 38;	
(NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA)	
- il sig nato a il, in	
qualità di dell'impresa	
, C.F.:, partita I.V.A.	
, con sede legale in, alla via	
, che nel prosieguo dell'atto verrà denominato	
semplicemente "appaltatore".	
(NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSROZIO	
ORDINARIO DI IMPRESE)	

- il sig	_ nato a	il	, in	
qualità di		d	ell'impresa	
	_, C.F.:		rtita I.V.A.	
, con s	sede legale in		_, alla via	
	, che agisce quale c	apogruppo man	datario del	
raggruppamento temporane	o /consorzio ordinario	di imprese, cos	stituito con	
atto del notaio	, in		Repertorio	
n° in data	, tra essa e le so	eguenti imprese	mandanti:	
Impresa			1	
			<u> </u>	
C.F.:	,	Partita	I.V.A.	
			No.	
con sede in	, Via		,	
n°	AE	₩	Y	
Impresa			2	
787				
C.F.:		Partita	I.V.A.	
	2.54		(4)	
con sede in	, Via _	ALIP	,	
n°				
Il suddetto raggruppament	to temporaneo si ide	entifica nel pre	esente atto	
"aggiudicatario" o "appalta	atore" e, insieme all'A	Agenzia del De	manio, "le	
parti".				
	Premesso che:			
- lo Stato è propriet	tario del compendio	immobiliare d	lenominato	

"Caserma dell'Arma dei Carabinieri" ubicato nel comune di Visso (MC),
identificato dalla scheda patrimoniale n. MCB0367, rimasto gravemente
danneggiato a seguito degli eventi sismici dell'anno 2016;
- che con Determina a contrarre n. 2020/2707/DRM del 24/04/2020, è
stata indetta una proceduta negoziata ai sensi dell'art. 14, comma 4 bis, del
D.L. 189/2016 finalizzata all'affidamento dei servizi di indagini e rilievi
preliminari finalizzati alla redazione della progettazione definitiva da
restituire in modalità BIM compresa relazione geologica e coordinamento
sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione e pratiche catastali per la realizzazione della
nuova Caserma dell'arma dei Carabinieri sita nel Comune di Visso;
- con Determina n. 2020/6132/DRM del 31/08/2020 è stata disposta
l'aggiudicazione del servizio, con efficacia subordinata alle verifiche di
legge, a favore del RTP costituendo formato da: Ing. Andrea Piergigli
(Capogruppo) P. IVA 02806110421, e dai mandanti Ing. Paola Piergigli (P.
IVA 02505850426), Geol. Fabio Bernardini (P. IVA01450240427), Ing.
Matteo Cerioni (P. IVA 02817880426), Dott. Federica Galazzi (P. IVA
02631000425), Società VE.S.T.A. Srl (P. IVA 05770780962), Arch. Andrea
Polzonetti (P. IVA 02807720426) con il quale è stato stipulato il relativo
contratto Rep. N. 245/2020 in data 12/11/2020;
- che il progetto definitivo restituito dall'operatore economico RTP Ing.
Andrea Piergigli (Mandataria) P. IVA 02806110421, e dai mandanti Ing.
Paola Piergigli (mandante), Geol. Fabio Bernardini (mandante), Ing. Matteo
Cerioni (mandante), Dott. Federica Galazzi (mandante), Società VE.S.T.A.
Srl (mandante), Arch. Andrea Polzonetti (mandante) è stato verificato e

validato, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 50/2016, con nota prot. n. 8714 del
24/10/2022;
- con Determina a contrarre prot. n. 2022//DRM del
//2022 è stata successivamente indetta una procedura negoziata
senza bando di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e all'art. 4,
comma 1 lett. b) dell'Ordinanza Speciale n. 27/2021 del Commissario
Straordinario del Governo per la ricostruzione, per l'affidamento congiunto
della progettazione esecutiva e l'esecuzione lavori relativi all'intervento di
realizzazione della nuova Caserma dell'Arma dei Carabinieri di Visso
(MC);
- l'Appaltatore è stato, dunque, individuato all'esito della procedura
esperita con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con Determina prot. n è stata disposta l'aggiudicazione per
l'affidamento degli incarichi di progettazione esecutiva e di esecuzione dei
lavori di realizzazione della nuova Caserma dell'Arma dei Carabinieri di
Visso (MC) a favore dell'o.e per l'importo complessivo di Euro
(/XX), al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso pari ad Euro, dell'Iva e degli oneri previdenziali, in virtù del
ribasso offerto pari al XX,00% e con un punteggio complessivo pari a
XX/100;
- sono state espletate con esito positivo le verifiche sul possesso dei
requisiti di partecipazione alla procedura dichiarati in sede di gara,
effettuate dalla Stazione Appaltante anche attraverso la consultazione del
casellario informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e su
AVCPass;

- l'Operatore Economico dichiara di aver esaminato gli elaborati	
progettuali posti a base di gara e (eventuale: avendo eseguito in data	
un sopralluogo sul sito oggetto dell'appalto) di ben conoscere le	
condizioni dei luoghi, della viabilità d'accesso e per verificare tutte le	
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulle condizioni	
contrattuali, sull'esecuzione dei lavori, sulla determinazione dei prezzi e di	
aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e	
i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il	
ribasso offerto;	
- (se del caso) l'Aggiudicatario ha dichiarato nella documentazione di	
partecipazione alla gara di volersi avvalere del subappalto nei limiti di cui	
all'art. 105, commi 2 e 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;	
- l'operatore economico ha presentato il patto di Integrità con cui si è	
obbligato in fase di selezione e di esecuzione degli interventi	
commissionabili, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà,	
trasparenza e correttezza;	
- con nota acquisita al protl'Appaltatore ha dichiarato, ai sensi	
degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, di non aver superato i limiti	
stabiliti nell'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33	
dell'11 luglio 2017 ai fini del conferimento degli incarichi in relazione a	
servizi tecnici da svolgere;	
- (se del caso) l'appaltatore ed il Responsabile del procedimento hanno	
dato atto nel verbale sottoscritto in data, del permanere	
delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto	
del presente contratto;	

- l'operatore economico ha prodotto a garanzia degli obblighi nascenti	
dal presente contratto:	
- 1) polizza fideiussoria n emessa dalla compagnia	
il, a titolo di cauzione definitiva ex art. 103	
del D.lgs. 50/2016, il cui importo garantito è di Euro;	
- 2) polizza n emessa il dalla compagnia	
con scadenza al, di importo garantito pari ad Euro	
, quale garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi, che tenga	
indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'esecuzione dei	
lavori;	
- polizza ex art. 24 del D.lgs. 50/2016 n emessa il	
dalla compagnia con scadenza al per la	
copertura dei rischi di natura professionale	
- (eventuale) 4) polizza a garanzia dell'anticipazione di cui all'art. 35	
comma 18 del D.lgs. 50/2016 e dell'importo di Euro previsto	
dall'art. 35 del Capitolato speciale d'appalto_ NA, da svincolare secondo	
quanto previsto dal medesimo art. 35 comma 18 del Codice di cui all'art. 35	
comma 18 del Codice; Le polizze anzidette sono tutte agli atti della	
procedura.	
- l'Appaltatore dichiara di aver conosciuto ed approvato i documenti	
predisposti ai fini della procedura di gara e tutti gli elaborati costituenti il	
progetto definitivo;	
- l'operatore economico ha presentato il patto di Integrità con cui si è	
obbligato in fase di selezione e di esecuzione degli interventi	
commissionabili, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà,	

trasparenza e correttezza;	
- al fine di evitare situazioni di incompatibilità, in applicazione della	
disciplina in tema di conflitto di interesse di cui all'art. 42, comma 4 del	
Codice, nonché a norma dell'art. 34, comma 4, del D.L. 189/2016, essendo	
preclusa la partecipazione alla gara a tutte quelle imprese per le quali Ing.	
Andrea Santarelli, aggiudicatario dell'incarico di Direttore dei Lavori per	
l'appalto in oggetto, abbia in corso o abbia avuto negli ultimi tre anni	
rapporti non episodici (quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio,	
direttore tecnico, rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero	
rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della 20	
maggio 2016 n. 76) con il titolare o con chi riveste cariche societarie delle	
stesse, è stata acquisita preventivamente apposita autocertificazione da parte	
del Direttore lavori, trasmessa in copia anche all'Ufficio Speciale della	
Ricostruzione, competente all'effettuazione delle verifiche, anche a	
campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato in merito	
all'insussistenza della predetta causa di incompatibilità con le imprese	
affidatarie;	
Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e	
stipulano quanto segue:	
Art. 1 – Premesse e Documenti	
1. (se del caso) I comparenti, nelle sopra citate qualità, precisano che ogni	
impegno, attestazione e dichiarazione in genere manifestati nel presente atto	
per l'appaltatore sono svolti e riferiti ad ogni effetto all'intero r.t.	
aggiudicatario e, quindi, per tutti i soggetti che ne fanno parte,	
complessivamente e singolarmente per ciascuno di essi, così come tutti gli	

obblighi ed oneri nascenti dal presente contratto in capo all'appaltatore.	
2. Le Premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e	
sostanziale dello stesso così come gli atti in esso richiamati e quelli	
materialmente allegati, quali:	
A) Atto costitutivo RTI (eventuale)	
B) Patto d'integrità;	
C) Scheda fornitore;	
D) l'Offerta tecnica ed economica;	
E) l'elenco dei prezzi unitari, ovvero il modulo compilato e presentato	
dall'Affidatario in caso di offerta prezzi;	
3. Si intendono altresì parte integrante del contratto, benché non	
materialmente allegati, i seguenti documenti, depositati agli atti della	
Stazione Appaltante, che l'Appaltatore dichiara di aver conosciuto ed	
approvato ed in particolare:	
- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto ministeriale 19	
aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il Capitolato Speciale o	
non previsto da quest'ultimo;	
- il Progetto esecutivo (comprensivo di tutti gli elaborati, i Piani, le	
Relazioni tecniche e specialistiche e dei grafici di progetto);	
- il Capitolato Speciale d'Appalto;	
- il Capitolato "BIMSM – progetto esecutivo,	
- il Capitolato "BIMSM - Specifica Metodologica As-Built"";	
- il Computo metrico e Computo metrico estimativo;	
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto	
n. 81 del 2008;	

- il Cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. n. 207 del 2010;	
- l'offerta tecnica presentata;	
- le polizze di garanzia richiamate in premessa.	
4. Le parti e, in particolare, l'appaltatore, ad ogni effetto confermano che	
tutti i documenti sopra citati sono ben noti alle stesse e, controfirmati	
dall'appaltatore, si trovano depositati agli atti della stazione appaltante.	
Art. 2 - Oggetto dell'incarico	
1. L'appalto ha per oggetto il servizio di progettazione esecutiva e	
l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare	
completamente ultimati i lavori di demolizione e ricostruzione della nuova	
dell'Arma dei Carabinieri di Visso (MC) – cod. bene: MCB0367	
2. In considerazione della presenza di più tipologie di prestazioni (lavori e	
servizi), trattasi di appalto integrato misto ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs.	
50/2018, in cui in particolare si distinguono:	
1) prestazione principale: costruzione di un nuovo edificio previa	
demolizione dell'edificio preesistente (lavori);	
2) prestazioni secondarie: redazione del progetto esecutivo dell'opera	
(servizio)	
3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice	
identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è 9823069CF7 e il	
Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è G63I18000100001.	
4. L'appaltatore si obbliga formalmente e legalmente ad eseguire a perfetta	
regola d'arte tutte le opere di cui al progetto esecutivo, ad osservare tutte le	
norme e a sottostare agli obblighi, oneri, patti e condizioni stabiliti dal	
Capitolato Speciale d'Appalto.	

5. Tutte le opere concernenti il presente contratto dovranno essere eseguite	
in conformità agli elaborati tecnici, al Cronoprogramma ed al Piano di	
Sicurezza e Coordinamento, che formano parte integrante e sostanziale del	
presente contratto anche se non materialmente allegati.	
Il Progetto esecutivo costituisce elemento contrattuale vincolante per	
l'esecuzione dei lavori. Eventuali variazioni quantitative o qualitative delle	
lavorazioni previste nel progetto esecutivo rispetto a quelle contenute nel	
progetto definitivo non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori	
che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità	
dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che	
resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base	
di gara.	
7. L'appaltatore è tenuto, sotto la propria responsabilità, al per buon ordine e	
alla custodia del cantiere ed al rigoroso rispetto della disciplina prevista nel	
Capitolato speciale d'appalto.	
Art. 3 – Corrispettivi e pagamenti	
1. L'importo del presente contratto è pari a complessivi €, di cui	
€ per oneri della sicurezza (questi ultimi non soggetti a ribasso),	
oltre IVA ed oneri previdenziali.	
2. L'ammontare di cui al comma 1 è così composto: € oltre	
IVA 10% per lavori, € oltre IVA 22% per la progettazione	
esecutiva.	
(Eventuale: Il prezzo pattuito tiene conto della decurtazione effettuata per	
l'applicazione delle penali previste a causa del ritardo nella consegna del	
progetto esecutivo, determinate come indicate nel successivo art. 7,	

determinate in	€	sull'importo co	ntrattuale).					
3. L'appalto	viene affidato	ed accettate	o senza rise	rva alcun	a			
dell'appaltatore	e, sotto l'osserva	ınza piena, ass	soluta e inscir	idibile dell	e			
condizioni e d	lelle modalità di	cui al capitola	to speciale d'a	appalto e a	ıi			
documenti face	enti parte integrar	nte del progetto	posto a base	di gara ch	e			
l'appaltatore di	chiara di conoscer	e.	Mar					
4. L'importo c	ontrattuale per i l	avori a corpo, o	come determina	ito a seguit	О			
dell'offerta del	contraente, riman	e fisso ed invari	abile.	V				
I servizi a mi	isura saranno con	ntabilizzati con	i prezzi unit	ari risultan	ti			
dall'offerta.	//===	7		134				
Ai sensi dell'ar	t. 106 del D.Lgs.	50/2016, per i c	contratti relativi	ai lavori, l	e			
variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione potranno essere valutate,								
sulla base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome								
territorialmente competenti, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento								
rispetto al prezz	zo originario e cor	nunque in misu	ra pari alla meta	à.				
5. Il contratto	è stipulato a o	corpo per i la	vori e per il	servizio d	li			
progettazione (esecutiva, second	o il seguente p	prospetto (esclu	ısi gli one	ri			
della sicurezza)):			(64)				
Cat.	Descrizione	Importo €	Modalità di	% sul				
			appalto	totale				
OG1	Edifici edili e	1.402.350,70		81,19				
	industriali		Lavori a corpo	<u> </u>				
0G11	Impianti	324.778,09	σοιρο	18,81				
	tecnologici Progettazione	54.862,60	Servizio a	100,00				
	esecutiva	0 1.002,00	corpo	,00,00				

6. I corrispettivi, così come sopra stabiliti, eventualmente adeguati alle	
prestazioni aggiuntive e diminuiti delle eventuali penali, sono corrisposti	
con le modalità di cui al Capitolato speciale d'appalto, a seguito	
dell'accreditamento all'Ente committente del finanziamento da parte del	
Ufficio Speciale Ricostruzione delle Regione Marche.	
7. In particolare, per quanto concerne il pagamento del corrispettivo	
contrattuale per la progettazione esecutiva, la Stazione Appaltante	
provvederà al pagamento una volta approvato il progetto esecutivo da parte	
degli organi competenti e ottenute le necessarie autorizzazioni per l'avvio	
dei lavori.	
Se la progettazione esecutiva è eseguita dallo staff tecnico dell'affidatario,	
di cui all'articolo 79, comma 7, del d.P.R. 207/2010 e s.m.i, il pagamento	
dei corrispettivi è effettuato a favore dell'appaltatore.	
Se la progettazione esecutiva è eseguita da progettisti non appartenenti allo	
staff tecnico dell'appaltatore, ma indicati o associati temporaneamente ai	
fini dell'esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi è effettuato	
direttamente a favore dei progettisti, previa presentazione della fattura da	
parte di questi.	
8. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il	
corrispettivo contrattuale pattuito, tutti gli oneri e i rischi concernenti le	
prestazioni oggetto del presente Contratto ed ogni opera, attività e fornitura	
che si renderà necessaria per l'esecuzione dell'appalto ed il rispetto di	
disposizioni normative e regolamentari o, in ogni caso, opportuna per un	
corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste per	
l'esecuzione del servizio e dei lavori.	

9. Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche	
tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del	
03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica	
mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovrà essere intestata	
all'Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, via Barberini 38, 00187	
Roma, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA	
(8VR3VB), il numero di ODA che sarà tempestivamente comunicato dal	
RUP preliminarmente all'emissione della fattura elettronica, il CIG:	
9823069CF7 e il CUP: G63I18000100001 nonché il numero di riferimento	
del presente atto e la dicitura "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17	
ter del DPR 633/1972" (Split Payment), ove previsto. Eventuali ulteriori	
informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal	
RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite	
del SDI.	
10. Quanto dovuto sarà liquidato previa verifica della regolarità contributiva	
come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC),	
ove previsto, non oltre 30 giorni dalla ricezione delle fatture a mezzo	
bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato nell'allegata "Scheda	
Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010" compilata	
dall'Appaltatore. Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le	
verifiche di cui all'art. 4-8 bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità	
previste dal D.M. 40/2008.	
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, al fine di garantire le	
suddette verifiche, ciascun componente del raggruppamento dovrà emettere	
fattura nei confronti dell'Agenzia per le prestazioni dallo stesso eseguite,	

indipendentemente dall'eventuale mandato di pagamento in favore della	
mandataria previsto nell'atto costitutivo.	
Art. 4 – Revisione prezzi	
Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di	
affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, in	
ragione della clausola di revisione dei prezzi, prevista dall'articolo 29 del	
Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito dalla legge numero 25 del	
28/03/2022. Nel dettaglio, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da	
costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla Stazione	
Appaltante soltanto se tali variazioni risultino superiori al cinque per cento	
rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche	
tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle	
infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo	
periodo, dell'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito	
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In tal caso si procederà a compensazione,	
in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per	
cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza La	
compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che	
eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione	
impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al	
decreto sopra specificato del Ministero delle infrastrutture e della mobilità	
sostenibili, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. Le modalità di	
presentazione dell'istanza di revisione dei prezzi ed ogni altro aspetto	
relativo alla presente clausola è disciplinato dall'articolo 29 del Decreto	
Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito dalla legge numero 25 del	

28/03/2022.	
2. Con riferimento all'Ordinanza del Commissario n. 126 del 28/04/2022 di	
approvazione del "Prezzario Unico Cratere centro Italia", i prezzi presenti	
nel computo metrico estimativo del progetto definitivo, non aggiornati con	
Prezzario Marche 2022, dovranno essere aggiornati in sede di redazione del	
progetto esecutivo; a tal fine è previsto l'utilizzo alternativo del Prezzario	
Cratere 2022 e, anche rispetto alle singole voci, del Prezzario Marche anno	
2022; limitatamente alle voci non contemplate dagli stessi potranno essere	
utilizzati prezzari, aggiornati 2022, delle altre Regioni interessate dal Sisma	
2016; ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. a), l'aggiornamento di cui al presente	
periodo non costituisce modifica contrattuale.	
Articolo 5 – Pagamenti in acconto e a saldo	
1. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo	
contrattuale per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla	
formale approvazione della stessa. Tale pagamento – che avverrà previa	
verifica della regolarità contributiva dell'affidatario o dei referenti della	
progettazione – è subordinato alla procedura indicata all'articolo 59, comma	
1-quater del d.lgs. 50/2016 e alla regolare approvazione della progettazione	
esecutiva redatta a cura dell'affidatario e, anche dopo la sua erogazione,	
resta subordinato al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.	
2. In conformità a quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto, in	
particolare all' art. 2.22 - Anticipazione e pagamenti in acconto, i pagamenti	
dipendenti dall'esecuzione dell'appalto, ad avvenuta erogazione del	
contributo da parte dell'Ufficio Speciale Ricostruzione, saranno effettuati	
durante l'esecuzione dei lavori ed in base a certificati rilasciati ogni volta	

che il credito dell'Impresa, dedotto del ribasso d'asta, raggiunga l'importo
di € 300.000,00 al netto delle ritenute di garanzia da calcolarsi a termini
delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti e compatibilmente con le
disponibilità di cassa. L'emissione dei certificati di pagamento relativi agli
acconti del corrispettivo di appalto avverrà nei termini di legge. Il
pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione della garanzia
fidejussoria di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. oltre che a quanto
stabilito agli artt. 2.13 e Art. 2.24 del Capitolato Speciale d'Appalto-
3. Oltre che nella fase di accettazione dei materiali, preliminarmente alla
emissione del SAL l'appaltatore dovrà fornire la documentazione di verifica
che attesti il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi per le opere realizzate e
oggetto del SAL.
4. Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e
modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai
fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà
precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di
conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della
differenza tra le prime due voci.
5. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per il pagamento relativo
agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni
decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che
sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previa
trasmissione di idonea fattura da parte dell'Appaltatore. Il RUP, previa
verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, invia il
certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del

mandato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di	
avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette	
giorni dall'adozione degli stessi.	
8. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti	
informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli	
istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla	
legge.	
9. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque	
sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.	
10. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di	
inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità	
contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del	
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato	
nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato	
di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo	
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei	
lavori, la cassa edile.	
11. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata	
una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate	
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della	
stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità,	
previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.	
12. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il	
responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto	
inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi	

quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente
la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione
appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore
inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
13. Il pagamento della rata a saldo, disposto previa garanzia fidejussoria,
sarà effettuato non oltre 30 (trenta) giorni dall'approvazione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.
14. In caso di ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante nella
emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa si applicano le
disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.
15. Sulle somme trattenute a qualsiasi titolo dalla Stazione Appaltante non
saranno corrisposti interessi.
Art. 6 – Termini di esecuzione
1. In conformità a quanto stabilito nel Capitolato speciale d'appalto, dopo la
stipulazione del contratto, il RUP ordinerà all'Affidatario, con apposito
provvedimento, di dare inizio alla progettazione esecutiva, che dovrà essere
completata in 45 giorni. Alla redazione della progettazione esecutiva potrà,
ad ogni modo, essere dato immediato avvio dopo l'avvenuta
aggiudicazione, su disposizione del RUP, nelle more della verifica dei
requisiti dichiarati in sede di gara e della stipula del contratto di appalto.
2. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per la

presentazione della progettazione esecutiva superiore a 30 (trenta) giorni	
naturali consecutivi, sarà considerato grave inadempimento contrattuale e	
potrà produrre la risoluzione del contratto, a discrezione della stazione	
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo	
108 del Codice dei contratti, senza necessità di messa in mora, diffida o	
altro adempimento.	
3. La consegna dei lavori verrà effettuata entro 45 giorni dall'approvazione	
della progettazione esecutiva, come meglio indicato all'art. 2.15 del	
capitolato speciale d'appalto.	
4. Il tempo utile per ultimare tutte le opere appaltate, comprensive della	
progettazione esecutiva, è fissato in giorni naturali e consecutivi	
dalla data del verbale di consegna dei lavori.	
5. Dalla data di sottoscrizione del verbale, da parte del Direttore dei lavori e	
dell'appaltatore, decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.	
Le lavorazioni e le attività previste devono essere iniziate ed eseguite	
secondo quanto riportato nel Capitolato speciale d'appalto.	
Art. 7 - Penali, ritardi e sospensioni	
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei	
lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una	
penale pari allo 1 per mille (UNO per mille) dell'importo netto contrattuale,	
fatta salva la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui l'importo della	
penale superi il predetto limite del 10%, secondo quanto stabilito nell'art.	
2.19 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
2. Tali penali si applicano sia al servizio di progettazione esecutiva, avviato	
ed ultimato in maniera distinta e preliminare rispetto alla esecuzione dei	

lavori, che alla esecuzione dei lavori medesima.	
3. Relativamente alla realizzazione dei lavori, in caso di ritardo rispetto alle	
previsioni di programma, si richiama integralmente quanto riportato all'art.	
2.19 relativamente ai singoli sottoparagrafi.	
4. Sulla base del programma di esecuzione presentato dall'O.E. e convenuto	
con la Stazione Appaltante, verranno effettuati ad opera della Direzione dei	
Lavori, accertamenti periodici in ordine al rispetto delle tempistiche di	
esecuzione delle lavorazioni; tali accertamenti verranno eseguiti ogni 45	
giorni. All'appaltatore verrà consentito il recupero del ritardo accumulato	
che potrà essere posto in essere nei successivi 45 giorni.	
5. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni	
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa	
condizione di ritardo; la penale per il ritardo sul termine finale verrà	
contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento della rata di saldo	
in sede di collaudo finale.	
Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto ai termini di cui al precedente	
capoverso, previsti nel cronoprogramma, sarà considerato grave	
inadempimento e darà al RUP la facoltà, senza ulteriore motivazione, di	
promuovere l'avvio delle procedure previste dall'art. 108 del codice, in	
materia di risoluzione contrattuale.	
L'applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il	
risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione	
Appaltante a causa del ritardo.	
6. Con riferimento ai sub-criteri B1 e B4 di cui al par. 22.1 della Lettera	
d'invito, nel caso in cui in corso di attuazione del contratto vengano	

constatate difformità tra quanto offerto in sede di gara e quanto
effettivamente effettuato in fase di esecuzione, il RUP provvederà ad
applicare le penali pari al costo di installazione, in danno, di quanto offerto
dall'O.E. con la relazione metodologica predisposta in sede di offerta per i
Criteri B1 e B4.
7. L'applicazione della penale lascia in ogni caso impregiudicato il diritto
dell'Agenzia al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire
alle infrazioni dell'Appaltatore. L'applicazione delle penali previste dal
presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere
il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La rifusione delle spese
sostenute dall'Agenzia per porre rimedio a inadempimenti contrattuali
dell'Appaltatore, così come l'applicazione di eventuali penali, formeranno
oggetto di compensazione, mediante ritenuta sulla prima rata del
corrispettivo da versarsi all'Appaltatore successivamente all'applicazione
della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione.
8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo
all'applicazione delle penali verranno formalmente contestati
all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento a mezzo
PEC. L'Appaltatore dovrà quindi comunicare sempre a mezzo PEC le
proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di cinque giorni lavorativi
dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate
ovvero l'appaltatore non trasmetta alcuna osservazione entro i termini
concessi, verranno applicate le penali con le modalità di cui sopra. Restano
salve eventuali sospensioni disposte dal RUP conformemente a quanto
previsto nell'art. 107 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e per le ipotesi ivi

previste. Eventuali proroghe dei termini e sospensione dei lavori saranno
consentite secondo quanto espressamente disciplinato nel Capitolato
Speciale d'Appalto ed in particolare agli articoli 2.7, 2.15 e 2.16. a cui si
rinvia.
9. Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei
termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione
esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all'approvazione da parte
di quest'ultima.
10. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la
predetta presentazione, l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di
assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità
competente, nonché all'ottenimento della verifica positiva, sempre che i
differimenti non siano imputabili all'appaltatore o ai progettisti
dell'appaltatore. L'Agenzia potrà disporre, in ogni momento, verifiche e
controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.
Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/10,
l'Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale
indicato nella scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 L. 136/2010,
(ovvero, in caso di raggruppamento senza mandato all'incasso in favore
della mandataria, i conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa
che ciascun componente del raggruppamento avrà comunicato), qui allegata
sotto la lettera "D", nell'ambito delle quali sono stati individuati i soggetti
abilitati ad eseguire movimentazioni sugli stessi.
2. L'aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7

(sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai	
soggetti autorizzati ad operare su di esso.	
3. L'Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i	
subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno	
di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata	
Legge.	
4. L'Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione	
Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia	
dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi	
di tracciabilità finanziaria.	
5. L'Aggiudicatario dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla	
Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all'art. 3 comma 9 della	
legge n. 136/2010.	
6. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà	
ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.	
7. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà	
tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Aggiudicatario nel presente	
articolo e ad anticipare i pagamenti all'Aggiudicatario mediante bonifico	
bancario o postale sul conto concorrente indicato.	
Art. 9 – Variazioni del progetto	
1. Nessuna modifica o variante può essere introdotta dall'Appaltatore in	
assenza di previa autorizzazione del Committente. La violazione di tale	
divieto comporta il ripristino dello status quo ante a cura e spese	
dell'Appaltatore.	
Il Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto	

dell'appalto quelle modifiche o varianti che a suo insindacabile giudizio	
ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere	
compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in	
aumento o diminuzione con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti	
stabiliti dagli artt. 43, comma 8, del D.P.R 207/2010 e ss.mm.ii, nonché	
dall'art. 106, comma 12, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Ove necessario, in	
caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine	
suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione dei lavori	
oggetto di modifica. Per la specifica disciplina in materia di modifiche e	
varianti si rinvia al Capitolato speciale d'appalto.	
Art. 10 - Certificato di Collaudo	
Il certificato di collaudo, da approvare da parte della stazione appaltante,	
sarà emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di	
collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due	
anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si	
intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non	
sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.	
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore	
risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché	
denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma	
1 assuma carattere definitivo.	
Art. 11 – Osservanza sulle norme in materia di impiego	
L'Appaltatore si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte	
le norme vigenti e di quelle che eventualmente fossero emanate durante	
l'esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego di mano	

d'opera. L'impresa ha l'obbligo, altresì, di fornire mensilmente al Direttore	
dei Lavori l'importo dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle	
giornate lavorative impiegate nello stesso periodo. L'Appaltatore si obbliga,	
altresì, a produrre documentazione fotografica dell'opera che verrà eseguita	
nella misura e secondo le modalità da stabilire. L'Appaltatore è vincolato	
alla scrupolosa osservanza delle norme per la protezione degli infortuni sul	
lavoro nelle costruzioni di cui al D.P.R. 07/01/1956 n. 156. Si richiama	
inoltre l'Appaltatore all'osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. n.	
50/2016 e s.m.i. in materia d'impiego.	
Art. 12 – Osservanza norme contratti collettivi - ritenute	
L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,	
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e	
assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto	
progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.	
Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del	
Procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di	
ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile,	
ove richiesto. L'Amministrazione dispone il pagamento a valere sulle	
ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti	
competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute	
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale,	
dopo l'approvazione del certificato di collaudo, ove gli enti suddetti non	
abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali	
inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta	
del Responsabile del Procedimento.	
	dei Lavori l'importo dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate lavorative impiegate nello stesso periodo. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a produrre documentazione fotografica dell'opera che verrà eseguita nella misura e secondo le modalità da stabilire. L'Appaltatore è vincolato alla scrupolosa osservanza delle norme per la protezione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni di cui al D.P.R. 07/01/1956 n. 156. Si richiama inoltre l'Appaltatore all'osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in materia d'impiego. Art. 12 – Osservanza norme contratti collettivi - ritenute L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del Procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. L'Amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale	
dipendente, l'Appaltatore sarà invitato per iscritto dal Responsabile del	
Procedimento a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove egli non	
provveda, o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della	
richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare	
anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate	
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in	
esecuzione del contratto. I pagamenti di cui sopra, fatti dalla Stazione	
appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile	
del Procedimento e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale	
contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, il Rup provvede	
all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio provinciale del	
lavoro e della massima occupazione per i necessari adempimenti.	
Articolo 13 - Piano di Sicurezza e Coordinamento	
e Piano Operativo di Sicurezza	
1. Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di	
prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs.	
81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in	
cui è chiamato ad operare.	
2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme	
vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle	
in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani	
per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	
3. L'Appaltatore ha l'obbligo di attenersi al Piano di Sicurezza e	
Coordinamento messo a disposizione dalla Stazione Appaltante,	

L'Appaltatore resta obbligato a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n.	
81/2008 e s.m.i. oltre alle specifiche disposizioni contenute nel Capitolato	
Speciale d'Appalto (nella sezione dedicata alle disposizioni in materia di	
sicurezza).	
Articolo 14 - Direzione Tecnica	
La Direzione Tecnica dei lavori appaltati sarà svolta dall'Ing.	
; lo stesso non potrà essere sostituito nella predetta funzione	
senza l'esplicito assenso dell'Amministrazione appaltante sotto pena della	
rescissione immediata del predetto contratto e del risarcimento dei danni.	
Articolo 15 - Risoluzione del contratto e recesso	
1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non	
scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere,	
mediante pec, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale	
comunicazione.	
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, dal	
protocollo Quadro di Legalità del 26/07/2017 e dall'art. 2.19 del Capitolato	
speciale d'appalto, l'Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto per una delle	
seguenti clausole risolutive espresse:	
a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del	
comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;	
b) mancato reintegro della cauzione definitiva nei termini previsti;	
c) inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un	
importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;	
d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico	
dell'Agenzia;	

e) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all'art. 8 del presente	
Contratto;	
f) violazione delle norme relative al subappalto;	
g) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del	
Patto di integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura e	
richiamato nel presente Contratto;	
h) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla	
gara e alla fase contrattuale;	
i) mancanza, anche sopravvenuta successivamente all'aggiudicazione	
dell'appalto, dei requisiti minimi di ammissibilità prescritti nella richiesta di	
offerta e nei relativi allegati;	
j) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura	
illecita, che dovesse coinvolgere l'Affidatario;	
k) frode, grave negligenza o grave inadempienza nell'esecuzione degli	
obblighi e delle condizioni contrattuali o degli allegati di cui all'art. 1,	
indipendentemente dall'applicazione delle penali, ovvero il verificarsi di una	
delle circostanze previste all'art. 80 del Codice;	
l) violazione del divieto di cessione del contratto;	
m) omessa o non tempestiva comunicazione, anche in caso di stipula di	
subcontratto, all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di	
concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti	
dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche	
riconducibili alla "filiera delle imprese", ogni qualvolta nei confronti di	
pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative	
all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta	
	Contratto; f) violazione delle norme relative al subappalto; g) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura e richiamato nel presente Contratto; h) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e alla fase contrattuale; i) mancanza, anche sopravvenuta successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, dei requisiti minimi di ammissibilità prescritti nella richiesta di offerta e nei relativi allegati; j) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse coinvolgere l'Affidatario; k) frode, grave negligenza o grave inadempienza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali o degli allegati di cui all'art. 1, indipendentemente dall'applicazione delle penali, ovvero il verificarsi di una delle circostanze previste all'art. 80 del Codice; l) violazione del divieto di cessione del contratto; m) omessa o non tempestiva comunicazione, anche in caso di stipula di subcontratto, all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese", ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative

misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto
dall'art. 317 c.p. (art. 4 comma 2 lett. a) dell'Accordo per l'esercizio dei
compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della
trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-
sisma);
n) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, di un suo avente causa o
dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con
funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del
contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p.,
319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-
quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis
c.p. (art. 4 comma 2 lett. b) dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta
sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle
procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma);
o) qualora dovesse pervenire nel corso del rapporto contrattuale
un'informazione antimafia con esito di accertamento della sussistenza di
una causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del
D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto.
3. La risoluzione espressa, prevista nel precedente comma, diventerà
operativa a seguito della comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione
Appaltante darà per iscritto all'Affidatario, tramite raccomandata con avviso
di ricevimento o comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.
4. In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Appaltatore il prezzo

contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di
cui ai precedenti articoli.
5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente
dal contratto secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 109 del D. Lgs.
50/2016, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 commi 3 e 4 del d. lgs.
159/2011, in considerazione della circostanza di cui in premessa circa
l'acquisizione della documentazione antimafia.
Art. 16 - Codice Etico
1. L'Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione,
gestione e controllo dell'Agenzia ex D. Lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul
sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo
Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio
dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.
L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento
contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 1456 c.c.
2. L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali
sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione
dell'impegno di cui al comma 1.
Art. 17 – Cessione del contratto e cessione del credito
1. È fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto
a pena di nullità della cessione stessa.
2. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel
contratto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite
nell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, con riserva di rifiuto da

parte dell'Agenzia, manifestato ai sensi del comma 13 del predetto articolo.	
Art. 18 - Obblighi dell'Appaltatore e responsabilità verso terzi	
1. L'Appaltatore s'impegna, oltre a quanto previsto nel presente Contratto,	
ad osservare integralmente quanto prescritto nel Capitolato speciale	
d'appalto.	
2. Trattandosi di ricostruzione post-sisma, si richiamano anche tutte le	
norme speciali in materia e, in particolare, il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e	
s.m.i., nonché le Ordinanze del Commissario straordinario per la	
ricostruzione, già in premessa citate e le altre attinenti. In ossequio a tali	
norme, l'Appaltatore, per tutta la durata dell'incarico, deve conservare il	
possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e previsti per l'esecuzione	
dell'incarico medesimo e, in particolare, deve mantenere, oltre alle	
iscrizioni previste agli albi ed elenchi professionali, anche l'iscrizione	
all'elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 34	
del DL 189/16.	
3. L'Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale	
responsabilità civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed	
all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare	
a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo	
contrattuale.	
4. L'appaltatore si obbliga ad inserire, nei casi di stipula di contratti di	
subappalto con i propri subcontraenti, le clausole risolutive espresse di cui	
all'art. 1456 cc, previste dal Protocollo di legalità di cui al successivo art.	
20.	
5. Ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. è	

fatto divieto all'appaltatore di stipulare contratti di lavoro subordinato o
autonomo con ex dipendenti della Stazione Appaltante che abbiano
esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il
triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli
attribuito incarichi a qualsiasi titolo.
Art. 19 - Subappalto
1. L'aggiudicatario potrà ricorrere al subappalto secondo quanto previsto
dall'art 105 e 31 co. 8 del D.Lgs 50/2016 purché il subappaltatore sia in
possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del codice degli Appalti e previa
autorizzazione della Stazione Appaltante. Il subappaltatore dovrà inoltre
essere iscritto all'Anagrafe Antimafia degli esecutori in linea con quanto
previsto dall'art. 30 del D.L. 189/2016.
2. Il contraente del contratto può affidare in subappalto opere o lavori previa
autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per
l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i
servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80.
3. Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, in applicazione della
disciplina in tema di conflitto di interesse di cui all'art. 42, comma 4 del
Codice, nonché a norma dell'art. 34, comma 4, del D.L. 189/2016, essendo
preclusa la partecipazione alla gara a tutte quelle imprese per le quali l'arch.

Sidoti, aggiudicatario dell'incarico di Direttore dei Lavori per l'appalto in	
oggetto, abbia in corso o abbia avuto negli ultimi tre anni rapporti non	
episodici (quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore	
tecnico, rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti	
giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della 20 maggio	
2016 n. 76) con il titolare o con chi riveste cariche societarie delle stesse, è	
1stata acquisita preventivamente apposita autocertificazione da parte del	
Direttore lavori, trasmessa in copia anche all'Ufficio Speciale della	
Ricostruzione, competente all'effettuazione delle verifiche, anche a	
campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato. Operando tale	
preclusione anche nei confronti delle imprese in subappalto, resta salva	
l'esclusione del subappaltatore nei cui confronti venga accertata in corso di	
esecuzione del contratto la predetta circostanza di incompatibilità.	
Art. 20 – Protocollo di legalità	
L'appaltatore assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri	
subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le	
clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017	
tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario	
Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia	
S.p.A.), i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.	
- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento	
e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente	
affidamento.	
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti	
interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).	

- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni	
pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o	
della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o	
incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo	
intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica	
del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati	
negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).	
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi	
dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla	
Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere	
comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta	
di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).	
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i	
subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume	
l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori	
economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la	
risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca	
dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8,	
paragrafo 1.3 del Protocollo.	
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e	
gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti	
assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi	
all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve	
essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti	
interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha	

disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del	
D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).	
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per	
l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).	
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva	
espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del	
vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate	
successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione	
dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).	
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa	
la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare	
senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e	
la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si	
riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art.	
3 comma 2).	
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o	
subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni	
societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della	
prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la	
cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno	
immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della	
clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3	
comma 2).	
- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione	
tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano,	

in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei	
dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della	
esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla	
risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c.,	
ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano	
esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata	
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto	
previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).	
- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola	
risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti	
del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei	
dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e	
all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia	
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in	
relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di	
cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis,	
comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b).	
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia	
Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di	
prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o	
affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra	
forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti	
dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o	
dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella	
dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).	

- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli	
accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di	
repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).	
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite	
l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui	
all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il	
Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al	
subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo	
stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).	
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una	
clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia	
della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli	
indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016	
alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle	
informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del	
2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi	
titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione	
dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).	
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i	
lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto	
legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva	
2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,	
concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei	
lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del	
regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa	

attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come
disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo
previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei
lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva
registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve
essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti
nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della
manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi
alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la
qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue
attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche
al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di
nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie
professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma
2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue
attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni
relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui
al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite
presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità
all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).
- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi
previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi

dell'art. 8 del Protocollo medesimo.	
Art. 21 – Norme di rinvio	
Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, si rimanda alla	
normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici e al	
codice civile e alla normativa richiamata nel presente contratto.	
Art. 22 – Controversie e foro competente	
1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso	
fra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, il responsabile del	
procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle	
riserve, potrà promuovere l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve	
iscritte prima dell'approvazione del certificato di collaudo.	
2. Salve le norme inderogabili di legge in materia di giurisdizione, eventuali	
controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore relative	
all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto	
saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro del luogo di esecuzione	
del contratto.	
Art. 23 - Trattamento dei dati personali	
Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i.	
(di seguito anche "Regolamento"), danno atto di essersi reciprocamente	
informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea.	
Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il	
Regolamento nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la	
protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del	
presente rapporto convenzionale.	
Le Parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in	

relazione al presente atto saranno trattati, per le sole finalità indicate nel	
medesimo, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi, ed in modo	
strumentale all'espletamento dello stesso nonché per adempiere ad eventuali	
obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizione del Garante	
per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità	
manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e	
minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti	
riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei	
dati anche sensibili e giudiziari.	
Art. 24 - Domicilio delle parti	
1. Le parti convengono che tutte le comunicazioni inerenti il presente	
contratto ed il rapporto che ne deriva si dovranno svolgere a mezzo posta	
elettronica certificata ai seguenti indirizzi	
Per la Stazione Appaltante: dre_marche@pce.agenziademanio.it;	
Per l'Appaltatore:;	
2. Per il caso di mancato funzionamento degli strumenti telematici, le parti	
eleggono il domicilio come di seguito specificato:	
- la S.A. presso la sede della Direzione regionale Marche dell'Agenzia del	
Demanio, ad Ancona (AN), Via Fermo n. 1 (cap 60128);	
- l'Appaltatore a (cap).	
3. Le parti si obbligano a comunicare tempestivamente le variazioni dei	
predetti recapiti.	
Art. 25 - Spese del contratto	
1. La presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso, ai sensi	
dell'art. 5 co. 2 del DPR. 131/19856, con spese a carico dell'Appaltatore	

comprensive dei costi relativi all'imposta di bollo che quest'ultimo dichiara	
di aver già corrisposto giusto modello F24 che si impegna a trasmettere	
entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto.	
2. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla	
sottoscrizione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere	
gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra	
spesa concernente l'esecuzione dello stesso.	
La firma elettronica del legale rappresentante dell'appaltatore significa	
anche, specifica approvazione, ove occorra, delle disposizioni di cui agli	
artt. 7 (penali, ritardi e sospensioni), 15 (Risoluzione del contratto), 17	
(Cessione del contratto e del credito), 18 (Obblighi dell'Appaltatore e	
responsabilità verso terzi), 21 (Norme di rinvio), 22 (Controversie e foro	
competente).	
Letto, approvato e sottoscritto.	
p. l'Appaltatore, (firmato digitalmente)	
p. l'Agenzia del Demanio, (firmato digitalmente)	
NEW TABLE OF THE PARTY OF THE P	